

FONDAZIONE DI RELIGIONE ISTITUTO DON BOSCO DI PESCIA



STATUTO

Art. 1

Fondazione

La Fondazione di Religione **Istituto Don Bosco** di Pescia, avente per scopo precipuo l'educazione religiosa e morale della gioventù — istituito con Decreto del Vescovo di Pescia in data 5 Novembre 1945 è una fondazione di religione soggetta alla giurisdizione del Vescovo di Pescia ed ha attualmente la sua sede in Pescia, Via Galilei n. 18.

La Fondazione di Religione Istituto Don Bosco di Pescia è un Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 27 novembre 1951 ed è iscritto al n. 15 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pistoia.

Art. 2

Finalità

L' Istituto Don Bosco di Pescia ha fine di religione, esplicitamente inteso ne *'atto di fondazione e nei lasciti dei benefattori Sig.ra Matilde Gasperini e don Camillo l'Istituto Don Bosco di Pescia, per attuare il fine istituzionale dell'educazione cristiana dei giovani, si propone di realizzare scuole di religione e di catechismo, attività d'oratorio, corsi di formazione spirituale, corsi di formazione alla attività caritativa ed al volontariato, attività caritativa in particolare nei confronti delle persone anziane, in uno spirito di affettuosa e familiare collaborazione quale è propria della famiglia cristiana.

L' Istituto Don Bosco di Pescia può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto, ai sensi dell'art. 15 della legge 222/1985, ed aprire un ramo E.T.S. ai sensi del D.Lgs. 117/2017, comunque soggetta a tutte le presenti disposizioni statutarie e amministrato dagli stessi organi dell'Ente Ecclesiastico salvo diversa previsione in merito deliberata dal Consiglio di Amministrazione con approvazione del Vescovo Diocesano o disposizione propria dello stesso Vescovo Diocesano.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione di Religione Istituto Don Bosco di Pescia è costituito dalla dotazione iniziale di lire centomila, dagli immobili ad esso pervenuti, dal ricavato di eventuali attività, da donazioni, lasciti e contributi da enti pubblici e privati.



CANCELLIERE VESCOVILE

(Sac. Oreste Carlo Agnassi)

ORDINARIO DIOCESANO

(Sac. Paolo Tardelli)



Art. 4

Immobili

L' Istituto Don Bosco di regola destina gli immobili di sua proprietà alle sue attività istituzionali.

Art. 5

Statuto ed estinzione

Compete al Vescovo di Pescia modificare il presente Statuto, estinguere la Fondazione e, in caso di estinzione, disporre la devoluzione del patrimonio alla Diocesi di Pescia o ad altro Ente Ecclesiastico che persegua finalità analoghe alla Fondazione.

Art. 6

Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'Istituto si avvale:

- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) di ogni altra entrata.

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

L' Istituto. è amministrato da un Consiglio composto da cinque a nove membri, chierici o laici, tra i quali un Presidente e un Vice Presidente, nominati dal Vescovo Diocesano.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; durante la durata del mandato essi possono essere revocati da parte del Vescovo Diocesano.

Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

Il valore dei gettoni di presenza alle sedute del CdA viene fissato con Decreto Vescovile.

Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare avanti l'Ordinario Diocesano o un suo delegato il giuramento prescritto dal canone 1283.

Art. 8

Vacanza di seggi nel Consiglio di Amministrazione

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Vescovo Diocesano provvede entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.

Art. 9

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata o con posta elettronica con ricevuta di ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri e ai Revisori dei Conti.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi Membri e dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto il verbale, che sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

Art. 10

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- a) redigere l'inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
- b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario Diocesano:
 - l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, 1;
 - l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;
 - la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;
 - l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato;
 - la sottoscrizione di atti che possono risultare pregiudizievoli per l'ente;

Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del Codice di Diritto Canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera C.E.I. n. 20 occorre acquisire le previste autorizzazioni;

- c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservare le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.;
- d) delegare funzioni specifiche a propri componenti, stabilendone l'eventuale compenso;
- e) nominare, ove ritenuto opportuno, le figure di Direttore / Direttori di Area / Comitato Direttivo dell'Istituto, stabilendone l'eventuale compenso.

Art. 11

Responsabilità

I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dell'esecuzione del loro mandato.



L. CANCELLIERE VESCOVILLE

(Sac. Oneste Carlo Agnelli)

[Handwritten signature]

L'ORDINARIO DIOCESANO

(Mons. Fausto Tardelli)

[Handwritten signature]



Art. 12

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'Istituto, anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal can. 1288.

L'eventuale compenso per il Presidente viene fissato con Decreto Vescovile.

Art. 13

Vice Presidente del Consiglio Amministrazione

Spetta al Vice Presidente:

- a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;
- b) con il consenso dell'Ordinario, surrogarsi al Presidente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione del Consiglio di Amministrazione alla scadenza trimestrale prevista dall'art. 10 0 in caso di urgenza.

Art. 14

Esercizio

L'Esercizio annuale va dal 1^o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15

Stato di Previsione e Bilancio Consuntivo

Sulla base degli schemi ritenuti più idonei:

- a) entro il 30 Settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva lo Stato di Previsione per l'Esercizio successivo e lo trasmette entro 30 giorni al Vescovo Diocesano;
- b) entro il 30 Aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il Bilancio Consuntivo dell'Esercizio precedente e lo trasmette entro 30 giorni al Vescovo Diocesano munito della Nota Integrativa, della Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti.
- c) In caso di attività distinta o separata svolta dal ramo E.T.S. con o senza propri organi deliberativi o direttivi, anche per questa si dovranno adottare i prescritti adempimenti di cui al presente articolo e di tutti i precedenti e successivi del presente Statuto.

Art. 16

Avanzi di Esercizio

L'eventuale eccedenza attiva di bilancio, dovrà essere destinata con delibera del Consiglio di Amministrazione a fini incrementativi del patrimonio.

Art. 17

Collegio dei Revisori dei Conti / Revisore Unico

La vigilanza sull'osservanza delle norme di Legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri, chierici o laici, di cui almeno uno, se possibile, iscritto nell'albo dei Revisori Legali, nominati dal Vescovo Diocesano. La Presidenza del Collegio spetta al membro all'uopo designato dal Vescovo.

Il Vescovo ha facoltà di prevedere la nomina del Revisore Unico, fermo restando il resto.

Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

Come per i componenti del CdA, è facoltà del Vescovo Diocesano di disporre la revoca dei Revisori.

Art. 18

Obblighi del Collegio dei Revisori / Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Al termine di ciascun Esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul Bilancio e a presentarla, non oltre 15 giorni dalla approvazione da parte del CdA, al Presidente dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo Diocesano unitamente al Bilancio Consuntivo e allegati.

Restano invariate le suddette prescrizioni nel caso di nomina del Revisore Unico.

Art. 19

Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori / Revisore Unico

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo Diocesano provvede senza indugio a nominare il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

Art. 20

Amministrazione Straordinaria

Il Vescovo di Pescia per gravi ragioni può nominare un Commissario Straordinario che amministra la Fondazione in luogo del Consiglio di Amministrazione.



CANCELLIERE VESCOVILE

(Sac. Oreste Carlo Agnesi)

Oreste



L'ORDINARIO DIOCESANO

(Mon. Tardelli)

Tardelli

Art. 21

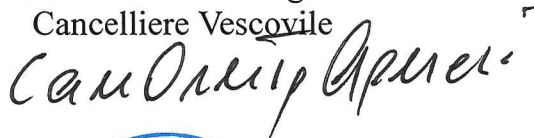
Rinvio a norme generali

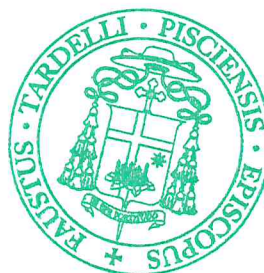
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di Diritto Canonico e a quelle di Diritto Civile in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici.

Pescia dalla Curia Vescovile, il 30 MAR. 2026


✠ Fausto Tardelli
Vescovo

Can. Oreste Carlo Agnesi
Cancelliere Vescovile





donboscopescia@pec.donboscopescia.it

Da: donboscopescia@pec.donboscopescia.it
Inviato: lunedì 30 marzo 2026 16:15
A: 'protocollo.prefpt@pec.interno.it'
Oggetto: Invio Statuto Fondazione di Religione Istituto Don Bosco
Allegati: statuto don bosco.pdf

Buonasera,
in allegato inviamo il nuovo Statuto della Fondazione di Religione Istituto Don Bosco che sostituisce il
preesistente.



La Direzione

donboscopescia@pec.donboscopescia.it

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 30 marzo 2026 16:15
A: donboscopescia@pec.donboscopescia.it
Oggetto: CONSEGNA: Invio Statuto Fondazione di Religione Istituto Don Bosco
Allegati: postacert.eml (2,73 MB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/03/2026 alle ore 16:15:24 (+0200) il messaggio "Invio Statuto Fondazione di Religione Istituto Don Bosco" proveniente da "donboscopescia@pec.donboscopescia.it" ed indirizzato a "protocollo.prefpt@pec.interno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: jpec1312.20260330161518.37039.201.1.1@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Invio Statuto Fondazione di Religione Istituto Don Bosco" sent by "donboscopescia@pec.donboscopescia.it", on 30/03/2026 at 16:15:24 (+0200) and addressed to "protocollo.prefpt@pec.interno.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: jpec1312.20260330161518.37039.201.1.1@pec.aruba.it